

Le scaturigini della mezzadria poderale nel secolo IX *

1. PER L'IDEA MEZZADRILE

La mezzadria poderale è al prossimo tramonto della sua esistenza oppure potrà, per nuovo innesto, ringiovanire e corrispondere alle necessità della vita contemporanea?

A questa domanda, che già fu posta alcuni anni or sono, pare che incomincino a rispondere i fatti, né io desidero azzardarmi, adesso, ad esprimere la mia opinione se non in quanto potrei supporre che anche oggi, come altre volte nella storia, non sia venuto in crisi il *principio* della convenienza che due persone, capaci di integrarsi l'una con l'altra, si uniscano, mettano insieme spirito e mezzi e partecipino perennemente e *paritariamente* all'attività di comune interesse sulla terra, ma piuttosto sia tornata in crisi la scoperta del *mezzo* nuovo per cui quel principio possa, nel mondo di oggi, ridare il giusto passo al tipico congegno mezzadrile.

Al di là della preoccupazione che la nostra società potesse rinunciare alla ragionata probabile convenienza economica di un istituto ben collaudato nei secoli e mortificare una delle nostre più vive forze agrarie di iniziativa e di passione, il pensiero che la mezzadria potesse morire di morte quasi voluta, anche nelle forme migliori della sua organizzazione, a me dava rincrescimento soprattutto perché, aderendo ancora alla persuasione dei grandi Georgofili, proprietari o no ma intelligenti, colti e animati da ottimistico spirito familiare, patrio e religioso, pensavo che la *buona* mezzadria, rettamente intesa e condotta, fosse stata e potesse essere ancora un grande

* Da «Economia e Storia», Rivista Italiana di Storia Economica e Sociale, anno 1958, fascicolo I, pp. 7-19.

mezzo produttivo ed educativo: un mezzo col quale persone più istruite, più sensibili alle responsabilità morali del proprio stato, più capaci di guadagnare e risparmiare volgessero spirito e mezzi alla vita dei campi, in collaborazione e al servizio di chi, offrendo la sua peculiare capacità lavorativa ma sfornito di mezzi, meno istruito e molto più solo, potesse non soltanto campare ma vivere sulla terra coltivata con nuova mentalità e autonomia.

È quasi esclusivamente questo motivo di carattere e di interesse morale che mi ha fatto volgere allo studio storico dell'istituto mezzadrile per tentarne, in tempo, un profilo economico-spirituale, condotto con « disinteressata » obiettività scientifica.

Per questo, allo studio e alla pubblicazione di molti documenti mezzadrili inediti dal sec. IX al sec. XIV (1) fece anche seguito, nel mio libro sulla campagna toscana nel '700 (2), una trattazione ampia sulla vita mezzadrile, che allora si trovava ad una grande voltata della sua storia, con una puntata esplorativa nel '600 e nella prima metà dell'800, quando la mezzadria poderale cominciò ad assestarsi nell'ultima terra toscana rimasta libera, la Maremma di Grosseto, sotto gli auspici illuminati e ammonitori dell'Accademia dei Georgofili (3).

In questi ultimi tempi, ho anche potuto aprire, per mio conto, uno spiraglio di luce sul quasi buio della vita mezzadrile del '400, sia illustrando le vicende della proprietà « Machiavelli » a S. Andrea nei pressi di San Casciano in val di Pesa (4) sia studiando i caratteri singolari della proprietà mezzadrile di Francesco Datini, il grande mercante di Prato (5).

In questi ultimissimi tempi, poi, ebbi la fortuna di vedermi segna-

(1) I. IMBERCIADORI, *Un contratto mezzadrile del giugno 821, stipulato in territorio « senese »*, in « Studi senesi », Università di Siena, 1933. *Mezzadria classica toscana, con documentazione inedita dal sec. IX al sec. XIV*, prefaz. di Arrigo Serpieri, (pubblicaz. dell'Accademia dei Georgofili), Firenze, 1951, pp. XIII-172.

(2) IMBERCIADORI, *Campagna toscana nel '700. Dalla Reggenza alla Restaurazione: 1737-1815*. Presentazione di Renzo Giuliani. (Pubblicaz. dell'Accademia dei Georgofili), Firenze, 1953, p. 427. Vedi, in particolare, da p. 111 a p. 156.

(3) IMBERCIADORI, *Ricerca d'orientamenti economici per la Maremma tra il 1815 e il 1825*, in « Economia e storia », 1955, n. 3, p. 309, Bocca, Roma.

(4) IMBERCIADORI, *I due poteri di Bernardo Machiavelli ovvero mezzadria poderale nel '400*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, Istituto Editoriale Cisalpino, 1957, vol. 2°, p. 836.

(5) Pubblicato più avanti.

lato dalla cortesia di una valente studiosa (6) un contratto agrario, molto antico, che, risalendo al 16 dicembre dell'804, al tempo di Carlo Magno, mi offre lo spunto per riesaminare, in evidenza storica economico-sociale, il problema sulle origini della mezzadria classica o poderale. Ed è questo esame, questa interpretazione, di cui riconosco i modesti limiti e la problematica arditezza, che io desidero sottoporre al giudizio dei lettori.

2. PREMESSE DI STUDIO

Premettiamo che quando si vuol parlare della nostra mezzadria poderale o classica e, specificamente, di quella toscana, si deve sottintendere che noi desideriamo parlarne non su supposizioni altrui ma sulla base certa e dietro la scorta sicura di documenti tipici sino ad ora conosciuti, risalente il primo al sec. IX, senza dimenticare, altresì, che per i tempi storici anteriori al nostro medio evo non si sono trovati in nessun luogo documenti nei quali sia possibile ravvisare il volto singolare della mezzadria, considerata come contratto di tipico carattere *associativo*, in virtù degli apporti economici, finanziari e spirituali di due parti, in pari misura responsabili perché sempre cointeressate alla migliore conduzione e coltivazione di una unità poderale; apporti e conduzione-coltivazione in cui apparisca, almeno potenzialmente, evidente e necessaria la presenza *personale* e il contributo reale di due persone, le quali, poi, dalla dinamica del tempo saranno sempre spinte alla ricerca dell'equilibrio come i due piatti della bilancia: secondo variabilità storica, non solo del peso ma anche del valore e del prezzo dei singoli apporti in mezzi e lavoro.

Rimane anche inteso che noi consideriamo la mezzadria poderale ben distinta dalla generica *parziaria* ma come si distingue la specie dal genere: come se, cioè, dal gran ceppo selvoso di un castagno selvatico si sia sviluppato, per innesto, un pollone di qualità diversa e migliore.

Questo premesso, noi ricordiamo di aver riconosciuto in un contratto agrario del giugno 821 gli elementi ed i caratteri necessari e sufficienti per delineare un primo contratto mezzadrile poderale.

(6) Devo alla squisita cortesia della signora Giulia Camerani, dell'Archivio di Stato di Firenze, la segnalazione e una sua trascrizione del documento. V. anche, FILIPPO BRUNETTI, *Codice diplomatico toscano*, P. II, t. I, p. 351, Firenze, 1833.

Nel nostro lavoro, poi, riconoscemmo, sì, che, a partire dal '200, la documentazione abbondante fu voce di una mezzadria già sicuramente diffusa ma non senza avvertire che, tra il contratto del giugno 821 e quello, per primo esempio, dell'ottobre 1202, altri contratti, quasi picchetti lungo il tracciato di una strada, *accennavano* all'esistenza, sia pure in termini di rarità, del contratto mezzadrile poderale anche nel tempo intermedio tra il secolo IX e il secolo XIII (7).

Dobbiamo, d'altra parte, confessare che dal 1951, dal tempo della nostra osservazione, ricerche di archivio non hanno offerto, per quanto io sappia, altri contratti o altre memorie che irrobustissero e dessero continuità a quel « picchettato » filo conduttore.

3. L'INQUIETUDINE DELLA PARZIARIA

Invece, come ho detto, è venuto sotto gli occhi un altro contratto, di « straordinaria » eloquenza e di tempo anteriore: è in data 16 dicembre 804.

Ora, questo documento noi desideriamo mettere accanto sia ad un altro, dell'ottobre 809 (8), sia a quello del giugno 821; e noi assisteremo coi nostri occhi, se le mie illazioni e deduzioni non sono del tutto arbitrarie, allo scaturire della mezzadria poderale dalla parziaria come di sotto alla prigione di una roccia scaturisce limpida alla luce la vigorosa polla di una sorgente fluviale.

Sono tre contratti, stipulati tra persone diverse, in località toscane diverse: vicino a Pistoia; vicino a Toscanella, in Maremma e vicino a Montepulciano, in val di Chiana.

Naturalmente, l'*ipotesi* che noi costruiamo con i fili di questi contratti è legata soltanto da quello che noi crediamo il loro significato e valore *sintomatico*. Certo, questo contratto del dicembre 804 a me sembra che segni il momento più duro nella storia della parziaria. Guardandoli da vicino questi contratti duramente parziari, cerchiamo di spiegare perché questo, del dicembre 804, apparisca il contratto più buio, più invernale di tutti.

La parziaria dell'alto medio evo, come si sa, è matrice di un

(7) IMBERCIADORI, *Mezzadria*, *op. cit.*, p. 37.

(8) Con questa indicazione intendo correggere l'errore di aver indicato questo stesso documento come datato: agosto 818, nel vol. sulla « *Mezzadria...* », *op. cit.*, a p. 38. Vedi FILIPPO BRUNETTI, *Codice...* *op. cit.*, P. II, t. I, p. 381.

complesso di contratti, di solito stipulati a lungo o indeterminato tempo, per i quali il proprietario di un fondo, mettendo di sua parte del terreno, talvolta irrigabile, corredato di bosco o di viti e olivi, adatto a semina e pascolo, e il coltivatore, mettendo di sua parte tutto il lavoro necessario alla buona coltivazione e il seme e gli arnesi e gli animali minori, se possibile, danno vita ad una pattuizione in cui il conducente-coltivatore si obbliga a dare al locatore-proprietario, per tutta la durata del contratto, una porzione (un terzo, un quarto...) dei cereali e del lino e, per diffusa consuetudine, metà dell'uva e metà delle olive, in cambio di una immutabilità sia nella residenza-coltivazione del possesso, sia nella prestazione del canone in generi, in denaro o misto, regolarmente pagato.

Nella folla dei contratti parziari c'è, poi, un contratto speciale, che a noi particolarmente interessa, in forza del quale il coltivatore non solo si obbliga a dare una quantità o una percentuale fissa dei frutti della terra ma si obbliga anche ad impegnare un certo numero delle sue giornate lavorative in terreni che il proprietario « tiene a sue mani ».

I contratti parziari, inoltre, sono contratti in cui la quantità o la percentuale del canone varia con la singolarità delle persone e delle cose sia che si tratti di qualità del terreno o di densità di popolazione richiedente sia che si tratti di accortezza, di avidità, bisogno ed equità personali.

Per questo rispetto, la *grande variazione* nel reparto dei prodotti e nella consistenza e qualità degli apporti, diversa nello spazio e continua nel tempo, ci dà l'impressione di assistere ad una *permanente contesa* tra proprietario e coltivatore alla ricerca di un equilibrio parziario che solo in parte trova una certa stabilità nella forza della consuetudine locale.

Ora, ad un certo momento, ci si accorge che in questo personale duello è il *proprietario che punta ad ottenere stabilmente la metà* di ogni prodotto ed il *coltivatore che, destreggiandosi e difendendosi, apparisce come il più interessato e il più audace nella ricerca e nella proposta di una soluzione nuova*. Nel giuoco parziario è lui, il coltivatore, che tenta di avere dal proprietario non solo il terreno ma anche almeno metà del seme o del concime o addirittura un terzo delle opere necessarie alla coltivazione, più metà seme e metà concime, in controprestazione di metà di tutti i prodotti. E, riprendendo il ricordo del già dimostrato nel mio più ampio lavoro, sarà appunto in

un atto particolarmente felice di questa persistente ricerca che le due parti troveranno il classico equilibrio mezzadrile, quando il coltivatore metterà lavoro ed arnesi; seme e concime metteranno in comune e il proprietario concederà ed assicurerà al coltivatore la casa sulla terra e quei *bovi da lavoro* che, nel classico contratto del giugno 821, furono, appunto, la chiave di volta dell'organizzazione poderale mezzadrile, per molti secoli: direi, fino ad oggi: quando la macchina, sostituendosi alle bestie, ha assegnato altra funzione al bove e la rimessa ha dominato la stalla.

Ora, se questo è vero; se, cioè, il proprietario ebbe di mira l'acquisto della metà dei prodotti e, per raggiungere questo scopo, in un momento che ebbe storica fecondità, si decise a concedere, come suo personale apporto, casa, metà seme e metà concime e i bovi da lavoro, si può ripetere che in questo contratto mezzadrile del *giugno 821*, il più antico che si conosca, sta la *luce nuova* di millenario irraggiamento futuro cui fa netto contrasto il *buio* del contratto parziario del dicembre 804.

4. IL CONTRATTO PARZIARIO DEL 16 DICEMBRE 804

Difatti, ecco come stanno le cose.

Il « custode » della chiesa di S. Pietro di Pistoia, che noi chiameremo il proprietario, dà e consegna a Martino, che noi chiameremo il coltivatore, un certo fondo corredato di casa, composto di terreni, colti e incolti, di viti, olivi e bosco perché in questa casa il coltivatore ed eredi abitino continuamente; perché il coltivatore coltivi « ad meliorandum » e il « censo » rimanga invariato nel tempo e l'abitazione e il possesso, tranquilli.

I rapporti tra proprietario e coltivatore sono rapporti di sudditanza solo in quanto il proprietario o il suo messo dovranno essere ospitati e governati decentemente quand'essi si recassero nel podere e solo in quanto il coltivatore dovrà recarsi dal proprietario quando questi glielo ordini.

A prescindere dalla differenza della capacità finanziaria delle due parti, sul piano giuridico delle obbligazioni e delle garanzie, perfetta parità formale.

Ma, quel che più interessa è il *contenuto del « censo »* che il coltivatore e suoi eredi dovranno pagare per avere indisturbato pos-

sesso e godimento della terra concessa: il coltivatore di questo terreno seminativo, vignato, olivato, boscato non solo dovrà, nell'anno in cui sia abbondante la ghianda, dare al proprietario un porco del valore di quattro tremissi (9) e, nell'anno in cui la ghianda non sia venuta, un animale del valore di un solo tremissi; e non solo dovrà dare metà del vino e metà delle olive ma anche *metà della settimana lavorativa*: « per singulos annuos census reddere deveatis vino et oliva medietate et angaria nobis facere deveatis ad medietatem ».

Ora, è vero che questa proprietà, a cavallo della collina e del piano di Pistoia, poteva essere particolarmente fertile e redditizia; è vero che quando si elencano i tributi dovuti dal coltivatore non si parla di una certa quota-parte di cereali, e possiamo, quindi, dedurre che al proprietario non andasse nulla di questo genere di prodotti in natura, ma è anche e soprattutto vero che, se non sbaglio, il coltivatore dà al proprietario non solo la *metà* della sua settimana *lavorativa* che, in un lecito senso, potrebbe corrispondere alla *metà* di ogni *frutto* prodotto da quel lavoro, ma dà anche, e in più, metà di quel vino e metà di quelle olive che egli, coltivatore, deve far uscire dalla terra *consumando parte del tempo della mezza settimana di lavoro libera dal prescritto obbligo padronale*: in un certo senso, vino e olio egli dà due volte!

C'è veramente un abisso tra la condizione di questo « angariato » lavoratore del dicembre 804 e la condizione di quell'altro lavoratore del giugno 821, il quale può dire al proprietario di un podere, pur ben corredato e fertile: — Io ti dò la metà, e soltanto la metà, di tutti i prodotti ma solo se tu mi darai i bovi da lavoro.

In realtà, sulle sponde dell'abisso: dicembre 804-giugno 821 è teso un ponte da un altro contratto-tipo: quello dell'aprile 809.

5. IL CONTRATTO-PONTE DELL'APRILE 809

In questo contratto, il coltivatore, a possesso di un fondo, corredato, anche questo, di casa; costituito di due appezzamenti piantati a vigna e di un vasto terreno seminativo, promette al proprietario di lavorare per lui, nel territorio di Tuscania, quattro settimane l'anno, e aggiunge: — Se tu mi darai i bovi, io lavorerò per

(9) Il tremissi è un terzo di un « solidus » aureo.

te metà dell'anno — ... « et si mihi bobes dederitis, faciamus vobis angaria ad medium ».

Ora, dinanzi a questa proposta del coltivatore maremmano che, in ipotesi, vorremmo considerare probabile *proposta-tipo* in luoghi diversi, mi azzardo ad immaginare, a mò di esempio, che il proprietario rifletta e osservi:

— Io devo riconoscere di non poter esigere, come vorrei, tutta la metà, o anche più, dei generi prodotti soltanto a forza di braccia, come quel proprietario del dicembre 804. Un coltivatore mi domanda bovi da lavoro e mi offre metà del *suo* lavoro, fatto con i bovi nel terreno di *mia* conduzione diretta, e certamente questo lavoro sarà maggiore quantitativamente, ma sarà compiuto a tempo giusto, con diligenza e intelligenza come se fosse fatto nel *suo*?

In questo dubbio di capitale interesse, non sarebbe meglio ch'io dessi i bovi da lavoro non per avere metà del lavoro ma per avere metà dei frutti, e non in terreno *mio*, dove egli potrebbe lavorare non bene né in terreno *suo*, la cui totalità dei prodotti potrebbe sfuggirmi, ma invece in terreno *nostro*, di *comune* possesso e godimento, che io potrei anche vigilare direttamente nella coltivazione, nella cura delle bestie e nella divisione dei prodotti o dove, in ogni modo, egli, coltivatore, anche senza la mia vigilanza sarebbe indotto sempre a lavorare nel miglior modo a lui possibile?

— Se tu mi dai i bovi, io ti dò metà del mio lavoro.

Questa, la proposta *innovatrice* del lavoratore che con i *costosissimi* bovi, assicurati dal denaro del proprietario, avrebbe fatto, con minor fatica, maggiore e più redditizio lavoro. Come risposta, insorge, accorta, la controproposta del proprietario che, prevedendo maggior profitto per sé nel lavoro del coltivatore compiuto nel *comune* potere, risponde: — Bovi, sì, ma lavoro, nel *nostro* e non nel *mio*.

Dunque, per i bovi da lavoro dare metà del tempo lavorativo sarebbe stato guadagno del coltivatore. Prendere, in cambio, metà dei frutti, è, più probabilmente, guadagno del proprietario; e potrebbe essere, volendo, maggior guadagno per tutti e due.

In altre parole, la *mezzadria* poderale sarebbe nata dalla parziaria quando al lavoro angariale da una parte sola *imposto* o *indicato* su terreno *proprio*, fu sostituito, *per accordo* tra le due parti, il lavoro su terreno *comune*, arato con i *bovi concessi e garantiti dal proprietario*.

E il lavoro dei campi, compiuto in questo tipico congegno tecnico e personale, dette vita a tutti quei problemi economici, giuridici, sociali, politici, spirituali di cui stiamo discutendo anche oggi.

6. I PRIMI SIGNIFICATI STORICI DEL CONTRATTO MEZZADRILE

Ed ecco come quello che si era presentato ed offerto come contratto di mèra e neutra prestazione d'opera si trasformi e si stabilizzi come contratto di locazione a contenuto *reale*, a carattere *associativo*, secondo un'equa distribuzione di guadagni e di scapiti, di pari diritti e pari doveri tra le due parti interessate: almeno nei tempi di quella che potrebbe chiamarsi l'infanzia del contratto mezzadrile...

Ed ecco come la mezzadria, immettendosi, fin d'allora, tra il *servile* lavoro angariale e il *libero* lavoro di una proprietà personale, a stento e non sempre raggiunta, contribuì ad abolire o limitare la prestazione angariale, di minor efficienza economica e di maggior durezza personale, provocando, intanto, due conseguenze ugualmente benefiche per il lavoratore (10): o il coltivatore, divenuto libero proprietario di tutto il suo tempo disponibile, oltre i doveri d'obbligo liberamente accettati, lo poté impiegare, se esuberante, dov'egli volesse e trovasse maggior profitto oppure il coltivatore-mezzadro riuscì ad ottenere che tutte le possibilità di lavoro suo e della famiglia fossero soddisfatte continuamente in quel medesimo podere, dov'egli con la famiglia viveva, sia per intensificazione di opera (allargamento di superficie o arricchimento di bonifica) sia per l'aggiunta di una attività allevatrice di bestiame, prima inesistente o separata: quando l'interesse della *soccida* si incorporò nel congegno dell'organizzazione poderale.

In quel lontano momento, con l'intervento dei bovi da lavoro assicurati mi sembra che sia accaduto quel che accade, o potrebbe accadere, oggi con l'intervento assicurato della macchina e con la guida della tecnica agraria più intelligente e propulsiva. Il coltivatore, anche allora, andò per lungo tempo alla ricerca di quel di più che pareva gli spettasse; a lungo, egli resistette alla richiesta padronale

(10) E tanto meglio se si dovesse ritenere che il lavoro angariale non fosse soltanto lavoro di bifolco ma di famiglia, come nella mezzadria avviene, V. G. LUZZATTO, *Per una storia economica d'Italia*, Laterza, Bari, 1957, p. 44.

di una diversa ripartizione dei prodotti, ma, infine, coltivatore e proprietario trovarono la soluzione viva: quella di garantirsi una *maggior produzione divisibile*, con la possibilità di un lavoro compiuto con mezzi *nuovi*, materiali e animali, *assicurati* sul luogo e nel tempo, posti in uso e movimento con una nuova, intelligente mentalità economica e spirituale.

E se, allargando, molto cautamente e temerariamente, il campo delle ipotesi, questo fosse vero, sarebbe troppo azzardato porre la figura del mezzadro nella luce in cui gli storici rivedono la società del periodo che va dal sec. IX a tutto il sec. XI, ispirato dal movimento rivoluzionario di quella riforma della società cristiana, di cui una delle direttive principali fu segnata proprio dal processo di affrancamento delle plebi rurali da certe tirannie, economiche e spirituali, legate alla terra? (11).

Sarebbe troppo azzardato pensare che l'uomo-mezzadro, possessore di un podere e di un bel paio di bovi da lavoro, non più servo ma potenzialmente « socio » del proprietario nel bene organizzare e condurre una piccola azienda, capace di produrre più di prima i beni necessari al consumo familiare e anche vendibili in una già mossa economia di mercato (12); un uomo-mezzadro che non accetta più silenziosamente la consuetudine o la pretesa avversaria ma che domanda il dialogo, offre condizioni, suggerisce e accetta su nuove basi il contratto: sarebbe troppo azzardato, dicevo, pensare che l'occhio di quest'*uomo-nuovo* abbia assunto espressione di maggior serenità « familiare », di più viva intelligenza di progetti e speranze?

Sarebbe proprio del tutto arbitrario credere che l'uomo mezzadro porti in sé il primo lievito di un rinnovamento sociale che più tardi sboccherà nel diritto di un interesse *comunale*, soprattutto quando si muoveranno in folla i molti piccoli coltivatori, possessori di diritto e proprietari di fatto?

E sarebbe, infine, illecito supporre che molti proprietari, per l'appunto, monaci, abbiano trovato nel nuovo spirito religioso il consenso e l'esortazione a porsi su un piano di, sia pur relativa, parità giuridica e morale col coltivatore?

Naturalmente, non se se queste supposizioni siano più suggesti-

(11) R. MORGHEN, *Ottone III « Romanorum Imperator servus Apostolorum »* (estratto da: Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'Alto Medio Evo. *I problemi comuni dell'Europa post-carolingia*), Spoleto, 1955.

(12) G. LUZZATTO, *op. cit.*, p. 35.

ve e gradite che vere: mi auguro che possano essere, almeno, lecite ipotesi di sistematico lavoro. Ad ogni modo, fa piacere sentire e pensare che l'inizio e il perché di qualunque grande cosa umana, e, quindi, di qualsiasi istituto giuridico in cui si fermi una germinale e duratura volontà di bene ha sempre in sé qualcosa di intelligentissimo mistero...

APPENDICE

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE

DIPLOMATICO, Rocchettini di Pistoia, 804 dicembre 16

+ Regnante domino nostro Carolus vir excellentissimus rege Francorum et Romanorum adque Langobardorum, annus regni eius in Dei nomine in Etalia post quam Papia civitate ingressus et trigesimo primo et filius eius dominus noster Pippinus gratia Dei rex Langobardorum anno regni eius vigesimo quarto, per indictione tertia decima, feliciter. Constat me Dardano venerabili presbitero filius quondam Basili custodes ecclesie beatissimi Sancti Petri intra hanc Pistoriensem civitatem, qui est oratorio de filii quondam Guiprand et quia dedi adque livellario nomine tradedi tivi Martino filius quondam Johannis casa et res portio ipsius ecclesie in loco qui dicitur Capetiana qui recta fuit per Petrulo massario, tam edificia case cum solamentis, curte, orta, vineis, silvis, olivetis, cultum et incultum quidquid ipse Petrulo de ipsa sorte ad manus suas abuit et possessor fuit omnia in integro tivi qui supra Martino livellario nomine dedi et tradedi ad avitandum, laborandum, regendum, meliorandum tu vel heredibus tuis et mihi vel ad subcessoribus meis a parte ipseius ecclesie sancti Petri exinde per singulos annus censum reddere deveatis vino et oliva medietate et angaria nobiis facere deveatis ad medietatem, et quando fuerit in loco ipso tempus de glande reddere deveatis porco uno valente tremissi quatuor et quando inivi tempus de glande menime fuerit reddere nobis deveatis animal uno valente tremisse uno et quando nos aut misso nostro inivi venerimus benigne nos recipere et governare deveatis et a mandato nostro venire deveatis et si nobis hec omnia completi fueritis et vobis amplius super imponere aut vos exinde foras expellere quiescimus, tunc

componituri esse promitto ego Dardano presbiter vel subcessoribus meis tivi qui supra Martino vel ad heredibus tuis pene numerate solidos decem. Quidem et ego iam dictus Martinus spondo adque promitto in persona mea vel de heredibus meis suprascripta casa et res laborare, regere, meliorare, inivi avitare et tivi qui supra Dardano presbitero vel ad subcessoribus tuis censum et angaria et omnia quia aut quo modo superius contenit exinde per singulos annus reddere et complere, et si vobis hec omnia sicut supra adnexeum est, annue completi non fuerimus aut si casa vel res ipsa peiorata aut subtracta apparuerit, vel si inivi non avitaverimus aut si ad mandato vestro non venerimus tunc componituri esse promitto ego Martinus vel heredibus meis tivi qui supra Dardano presbitero vel ad subcessoribus tuis a parte ipseius ecclesie pena suprascripta solidorum decem. Quam enim duo livelli uno tinore inter nobis Guaspert notarium scribere rogavimus. Actum Pistoriio, die sexto decimo mensis decembrio, regno et indictione suprascripta. Feliciter.

+ Ego Dardanu presbiter in unc libellu annos facto manus meus subscripsi.

Signum + manus Martino qui hunc livello fieri rogavit et ei relectum est. Signum + manus Walprandde pubblica teste.

+ Ego Walpert notarius rogatus ad Dardano presbitero et Martino teste suscripsi + Ego Gumfrisi presbiter rogatus a Dardano presbitero et Martino testi suscripsi

+ Ego Ermipert presbitero rogatus a Dardano presbitero et Martino testis suscripsi.

+ Ego qui supra Gauspert scriptor post tradita conplevi et dedi.

FILIPPO BRUNETTI, *Codice diplomatico toscano*, P. II, t. I, pag. 381, n. LXXX, Firenze, 1833.

CONFERMA DI LOCAZIONE LIVELLARIA
STIPULATA A S. COLOMBANO
NEL TERRITORIO DI TOSCANELLA

Aprile 809.

In nomine sante trinitatis Carolus serenissimus augustus et a deo coronatus magnus et pacificus gubernans Imperium Romanorum protegente Xristo anno Imperii sui nono et per misericordiam domini rex francorum et langobardorum et pipino filio eius regibus anno regni eorum in Etalia tricesimo septimo et vicesimo octavo mense aprilis indictione tertia.

Previdi ego amabilis propositus rector de cella sancti salbatori finibus tuscanense oc est sancto columbario confirmare te desiderius filius bassaci in casa et vinea facta in casale bolomiani qui dicitur planutam curte una cum terris una cum vinea post ipsa casa una cum cergiolito vel terra pusetta prope ipsa casa et illa secunda petia de vinea qui est tra via pubblica et do tibi terra pusecta interquini oc est modiorum sex et alia se modiorum de terra ad illa clusa sancti petri istam omnia dedit ego amabilis tibi desiderio libellario nomine et *facias mihi angaria* in pertentia sancti columbario seo et interquini *quarta ebdomadas manuales* ad quot vobis utilitas fueri et si ego qui supra amabilis vel meis posteris voluerimus expellere te suprascriptus desiderius de predicta pecunia vel ribus aut tibi angaria superimponere voluerimus nisi quantum tu nobis promiseritis tunc componere promitto me ego amabilis vel meis posteris tibi desiderio solidos viginti et exseas cum omnem ris mobilem de suprascripta casa vel ribus similibus repromitto me ego desiderius una per consensum et data licentia genituri meo bassaci resedere in sprascripta casa vel ribus tam ad resedendum vel laborandum et usufruendum et ipsam casa vel ribus meliorandum nam non pegiorandum et facere promitto tibi per annue quarta ebdomadas manuales ad quo vobis utilitas fueri in pertentia sancti columbani seo et interquini finibus marittimis *et si mihi bobes dederitis faciamus vobis angaria ad medium* et si ego qui supra desiderius non voluerimus resedere in suprascripta casa aut exinde exierimus cum alium hominem resedendum vel habitandum et per singulis annis non voluero perexolbere suprascripta angaria ad quod vobis utilitas fueri vel si in omnia suprascripta meam promissionem stare vel adimplere noluerio quomodo superius legitur tunc componere promitto me ego desiderius vobis amabilis vel ad tuis posteris solidos viginti et exire me promitto vacuum et inane de suprascripta casa vel ribus unde due libelli pari et uno tinore scriptii petrus notarius civitate clusina scribere rogavimus actum ad sanctum columbanu finibus tuscanense.

Signum + manus desiderio promissoris

Signum + manus suprascripto bassaci genitor de suprascriptu desiderio consensi et manus sua suscribere rogabit

ego teudici presbiter me teste supscripsi

ego forsu presbiter rogatus a suprascripti me teste supscripsi

signum + manus pasquali de prataalbiani testis manus sua suscribere rogabit

signum + manus perteniano clerico filio quondam perto testis qui manus sua suscribere rogabit

ego qui supra petrus notharius post traditionem complebi et emisi.

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

Carte amiatine dell'Abbadia S. Salvatore sul Monte Amiata.

(Pubblicata in « Mezzadria... » op. cit., pag. 78).

Giugno 821.

In nomine domini imperante Hludovicus serenissimus augustus et a deo coronato magnus imperator imperii eius protegente Cristo octavo mense iunio per indiictione quarta decima feliciter.

Constat me Uvalcari presbiter rector oratorio sancti salvatori sito Baianu sicut inter nobis convenit per hunc livello confirmo in te Leuprandu filio quondam... in casa et res et viineis terris qui mihi ex comparatione obvine da Gumfridi in Citiliano et audauximus tibi vel ad ipsa casa sorte integras quas tu mihi per cartula venumdisti tam vineis terris silvis rivis et pascuis vel incultis mobilia et immobilia omnia et in omnibus legibus mihi vel ad ipsa casa et sorte pertinentis in te iam dicto Leuprandu confirmavi in talis vero tenore et convenientia ut de quantu super ipsa terra lavoraveritis sive de omnis lavore seu vinu et ortu medietate per annue mihi Uvalcari presbiteri vel cui ipsa res per iudicato dederit usufruendi et mano mea scripsero et statuero habendum medietate de omnes lavore seo vinu reddere et perexolvere deveatis pro nobo et vindemia et simen super ipse terre comune ponere deveamus et ego tibi bovi dare primitto ad ipsas res lavorandu de quantu cum ipsi bovi lavoraverit, ut omnia medietate mihi vel cui per iudicato dedero sicut super dixi reddatis et post nostro decesso meo Uvalcari et cui ipsa statutero per iudicato abendo non amplius reddatis nisi per annue in natale domini ad miei successori vel in oratorio meo sancti salvatori sito Baianu pensione denarios boni spendibili duodeci nam non medietate nec amplius per nullo argumento ingenio ego aut meis successori vobis super imponere possamus et a mandatris nostris venire deveatis intra territorio senense ad iustitia faciendo et res ipsas non pegioretur et si forsitan ego Uvalcari presbiter vel mei successori de suprascripto oratorio tibi vel ad tuis filiis et heredes amplius super imposuerimus aut vos foris ipsa casa et sorte expellere aut minare quesierimus tunc componituri nos essemus vobis pena numerata solidis viginti quia inter nobis taliter convenit. Quidem et ego Leuprandu manifestus sum quia homnia qualiter super legitur taliter inter nobis convenit pro ideo promitto cum meis heredibus tibi Uvalcari et cui tu per iudicato reliquerit aut a tui successori in omnia suprascripta capitula permanere et adimplere in sic quomodo super legitur et si omnia ea que super legitur non persolserimus vel si ipsa casa et sorte reliquerimus in alia inabitando tunc componituri nos essemus vobis similis

pena idest solidos viginti quia inter nobis taliter convenit unde duabus livelli convenientie Roppertu presbiter notarius scribere rogavimus.

Actum in Baianu indictione suprascritis feliciter.

Ego Uvalcari presbiter in unc livello a nobis facto mano mea ss.

Signum + manu suprascripto Leuprandu promissori qui scribere rogavi et ei relecta est.

Signum + manu Ildiprando filio quondam Barbelli testi.

Signum + manu Tachiprando germano Ildiprando testi.

Signum + manu Peresiindo filio quondam Petroni testi.

Signum + manu Liudiperto filio quondam Sellulo testi.

Signum + manu Roppulo filio quondam Teupaldi testi.

+ Ego Cristofalus presbiter rogatus ad Uvalcari presbitero et Leuprandu mano mea ss.

+ Ego Roppertu presbiter notarius postradita complevi et dedi.

